



COMUNE DI CONDOFURI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. 222 del 08.01.2022

Ord. N° 11 del 08.01.2022

Oggetto: ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica, sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del comune di Condofuri, dal 10 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022 (tre settimane)

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTO l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021, a norma del quale "Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza".

- il successivo comma 4 dell'art.1 del citato D.L. n. 171/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 133/2021) stabilisce ancora che "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità in particolare con riferimento al loro ambito

di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";

RILEVATO che:

- a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale, tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita, che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie;

- a tal fine, con l'evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza, nel citato D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 art. 13 è stata prevista la realizzazione di una campagna di screening in ambito scolastico "Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale";

CONSIDERATO che:

- la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio regionale ha fatto registrare la forte impennata della curva epidemiologica che ha raggiunto valori di incidenza prossimi a 500 per 100.000 abitanti nell'ultima settimana di monitoraggio, determinando anche una maggiore pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali;

- la strategia di mitigazione e contenimento richiede - accanto al rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, minimizzazione delle occasioni di contatto e divieto di assembramento - una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce d'età, con il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali;

- in tale situazione, una forte accelerazione della vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni e, più genericamente nella fascia under 18, rappresentano elementi peculiari necessari a contenere l'impatto dell'epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, che si intende preservare, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza;

- in tale direzione, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 3 gennaio 2022 è stato disposto, sull'intero territorio regionale "La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell'8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 2021, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022, prevedendo, a cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale, la realizzazione di iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale con particolare riferimento ad "open vax day" per la fascia di età 5-11 anni e più generalmente alla popolazione studentesca under 18;

CONSIDERATO che la campagna di screening prima della ripresa delle attività scolastiche sta procedendo lentamente, nonostante i dati allarmanti sulla diffusione del contagio sia sul territorio comunale sia, e maggiormente, tra la popolazione in età scolare;

VISTA la nota del Direttore Sanitario f.f. del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli (GOM)", n. 420 del 7.01.2022, ad oggetto " Proposta chiusura scuole" con la quale informa che " l'attuale andamento del numero dei contagi legato al Covid 19 è in crescita e che le

pressione sull'Ospedale può divenire insostenibile” e, pertanto chiede “di valutare la chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati, per meglio contenere la diffusione dell'epidemia”;

VISTA, altresì, la nota del Vice Sindaco Metropolitan prot. 1021 del 07 gennaio 2022, con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad adottare le misure richieste a tutelare la salute di tutti i cittadini metropolitani, sulla base della superiore segnalazione del Direttore Sanitario f.f del GOM;

VISTA, infine, la nota n. 3 del 07.01.2022 del Presidente dell'ANCI Calabria, avente ad oggetto “Problematica sospensione attività didattiche in presenza”;

RICHIAMATI:

- l'articolo 32 della legge 833/1978, in base al quale “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

- l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, ove è previsto che “...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche [...]”;

VALUTATO, in considerazione sia dell'evolversi della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 sul territorio comunale, e sia della necessità di non vanificare gli sforzi di decongestionamento dell'ospedale cittadino, di dover intervenire a tutela della salute pubblica con ogni iniziativa utile volta a scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio;

RILEVATO che la imminente ripresa delle attività scolastiche in presenza costituisce una evidente causa di aumento del contagio;

VALUTATA, altresì, la necessità di continuare a garantire a tutti gli alunni, laddove possibile, la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e la necessità di garantire agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la didattica in presenza ed il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

- la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Condofuri con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino al 30 gennaio 2022 (3 settimane), salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

- che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

DEMANDA

all'Istituzione scolastica territorialmente competente il compito di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa.

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza sindacale:

- alla Prefettura— UTG di Reggio Calabria
- al Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo Condofuri-Bova Marina
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Euclide;
- Alla Dirigente della Scuola dell'Infanzia “Coccolandia”;
- Alla Dirigente della Scuola dell'Infanzia “Bimbi nel Cuore”;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Condofuri;
- alla Stazione dei Carabinieri di Condofuri.

Il presente provvedimento è immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Condofuri e diffuso in maniera più ampia possibile.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla data d'adozione del presente provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 08 gennaio 2022

IL SINDACO

F.to Dott. Tommaso Iaria